

(N. 43-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore PALERMO

PRESENTATA NELLA SEDUTA DEL 9 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 9 giugno 1949

Modifiche al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che aveva il fine di creare un'organica sistemazione, mediante l'istituzione di ruoli speciali transitori, del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, volendo contemporaneamente porre termine a nuove assunzioni, con l'articolo 12 stabilì tassativamente:

« Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentano l'assunzione di personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica ».

A proposito e a modifica di questa disposizione del citato decreto legislativo il senatore

Palermo ha fatto una proposta di legge, con la quale propone che all'articolo accennato venga aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente non si applica alle assunzioni necessarie per attribuire in ogni amministrazione pubblica ai mutilati ed invalidi di guerra la percentuale fissata dalla legge 31 agosto 1921, n. 1312 ».

Nella relazione il proponente rileva che, nell'emanazione della citata disposizione (articolo 12), non si è tenuto il debito conto del diritto spettante ai mutilati e invalidi di guerra in base alla legge 21 agosto 1921, n. 1312 per cui, secondo l'interpretazione data, il divieto di assunzione si riferisce anche a questa benemerita categoria di cittadini che portano ancora il segno della lotta sostenuta nelle

guerre fatte dal 1915 in poi dalla nostra amata Patria.

Siccome tale legge è ancora in vigore, è evidente che la disposizione che ha stabilito il detto divieto di assunzione di personale, non poteva comunque ostacolare il collocamento dei mutilati e degli invalidi di guerra, qualora le Amministrazioni dello Stato non avessero rispettato la percentuale loro eventualmente spettante sui posti disponibili non di ruolo.

Comunque, ad evitare equivoci, la vostra Commissione a chiarimento ritiene che la citata disposizione dell'articolo 12 della detta legge 7 aprile 1948 che si riferisce esclusivamente agli impiegati non di ruolo debba essere modificata.

Per tale modifica la Commissione propone l'aggiunta, alla fine dell'articolo, delle seguenti parole:

« salvo il rispetto della percentuale stabilita dal 2° comma dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra ».

In tal modo verrebbe a essere rispettato il diritto eventuale per i mutilati e invalidi di guerra.

Comunque si deve anche tenere presente che se questo provvedimento di legge divenisse operante, non potrà importare alcun aggravio al Tesoro, perchè, qualora le Amministrazioni dello Stato non avessero tenuto conto della percentuale in questione nelle assunzioni fatte di impiegati non di ruolo, esse dovrebbero correggere l'errore commesso col licenziamento di quelli erroneamente assunti e con l'assunzione degli aventi diritto, invalidi di guerra.

LODATO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

All'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del comma precedente non si applica alle assunzioni necessarie per attribuire in ogni amministrazione pubblica ai mutilati ed invalidi di guerra la percentuale fissata dalla legge 31 agosto 1921, n. 1312 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

All'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono aggiunte le seguenti parole:

« salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra ».